

VERBALE DI ACCORDO PER FIS CAUSALE "COVID-19"

Addì 22 giugno 2020, a seguito di consultazione telematica si sono incontrati:

- Per la Società Givenchy Italia S.r.l., l'amministratore delegato Irene Martenghi, assistita dall'avv. Benedetta Bandinelli
- Per la Filcams CGIL VANESSA CACCHERINI
- Per la Fisascat Cisl ELENA M VANELLI
- Per la UILTUCS EMILIO FARGNOLI

Per l'esame della comunicazione in data 22 giugno 2020 formulata ai sensi del D.Lgs. 148/2015 della Società Givenchy Italia S.r.l. con sede legale in Scandicci (FI) Piazzale della Resistenza n. 3, c.f. e p. iva 06305170489, matricola Inps 3025459282, con unità produttive site in Milano: Via Sant'Andrea n. 11, corner presso La Rinascente di Piazza del Duomo, di Roma Via del Babuino 195 e dell'outlet di Leccio di Reggello (FI) Via Europa n. 8 che applica il Ccnl COMMERCIO/TERZIARIO sottoscritto dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano Nazionale, appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del titolo I del D.Lgs 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27.

Premesso che

- In data 14 Aprile 2020, la Società ha comunicato per la prima volta alle OO.SS. che, per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, era costretta a procedere, per n. 9 settimane, a partire dal 13 marzo fino al 13 maggio 2020, alla sospensione dal lavoro e/o alla riduzione dell'orario di lavoro per circa 45 dipendenti, con conseguente ricorso al FIS - assegno ordinario prevista dall'art. 19 del DL n. 18/2020;
- In data 24 Aprile 2020, nell'ambito di suddetta comunicazione le Parti hanno sottoscritto un Accordo Sindacale che disciplinava le condizioni economiche riconosciute ai lavoratori sospesi;
- Nella successiva data del 3 giugno 2020, le Parti si sono nuovamente incontrate e hanno raggiunto un accordo sui termini del trattamento per i dipendenti soggetti a sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in FIS per il mese di maggio -giugno 2020 mantenendo le condizioni economiche e di sicurezza e salute dei lavoratori previste nell'Accordo del 24 Aprile 2020;
- In data odierna 22 giugno, si sono nuovamente incontrate per discutere dell'evoluzione della situazione e del trattamento per i dipendenti soggetti a sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in FIS per il mese di giugno -luglio 2020 e hanno raggiunto un accordo sui termini per il mantenimento, anche per tale periodo, delle condizioni economiche e di sicurezza e salute dei lavoratori previste nell'Accordo del 24 Aprile 2020 e ribadite in quello successivo del 3 giugno 2020; ed in particolare:
 - a) La società GIVENCHY si impegna a rispettare e ad applicare le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela (compreso protocollo condiviso Governo -Parti sociali 24 aprile 2020 e le linee guida per la riapertura della Conferenza delle Regioni e Province Autonome 22 maggio 2020);
 - b) Al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e ai lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare Inps n.170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipato dall'azienda nei periodi di utilizzo della FIS nella busta paga di competenza e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso Uniemens;




- c) Quale trattamento di miglior favore nei confronti dei dipendenti, la Società provvederà ad integrare fino a concorrenza del 100% della retribuzione ordinaria lorda mensile l'assegno ordinario richiesto al FIS e che sarà riconosciuta la piena maturazione di tutti gli istituti retributivi indiretti (ferie/permessi/gratifica natalizia/quattordicesima); resta invece inteso che per i giorni di sospensione dal lavoro non verranno riconosciuti buoni pasto.
- Che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società si trova tuttora nell'indifferibile necessità di far ulteriore ricorso al trattamento FIS prevista dall'art. 19 del DL n. 18/2020 e successive modifiche (da ultimo del DL n. 52/2020).
 - Che il provvedimento, a partire dal 18 giugno 2020 e prevedibilmente per n. 4 settimane, interesserà complessivamente un numero massimo di 43 lavoratori, occupati presso le suindicate sedi di Milano, Roma, Reggello che saranno sospesi dalla prestazione in misura ad oggi non prevedibile e che sarà rendicontata a consuntivo all'INPS.

**Tutto ciò premesso,
si conviene quanto segue:**

1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente Intesa;
2. Le parti confermano che le condizioni economiche previste dall'Accordo del 24 aprile 2020 e dal successivo Accordo del 3 giugno 2020 sopra riportate in premessa saranno mantenute anche per il successivo periodo dal 18 giugno al 15 luglio 2020;
3. Le parti periodicamente effettueranno delle verifiche dell'accordo in ragione dell'andamento delle motivazioni che hanno determinato il ricorso alla FIS;
4. Le parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve, anche retroattivamente, le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.

Con la firma del presente verbale, le Parti si danno atto di aver esaurito la consultazione prevista dal D.Lgs. 148/2015

Letto Confermato e sottoscritto.

Per Givenchy Italia S.p.A.
Irene Martenghi 

Per la Filcams CGIL VANESSA CACCHERINI



Per la Fisascat Cisl ELENA M VANELLI



Per la UILTUCS EMILIO FARGNOLI

